## Comitato Federativo Regionale Toscano

## STATUTO

##### ARTICOLO 1

##### ARCI Caccia Comitato Federativo Regionale Toscano – da ora denominato ARCI Caccia, è una libera e democratica associazione senza fini di lucro operante su tutto il territorio nazionale attraverso il volontariato. Garantisce la pluralità delle idee, l’applicazione dei principi universali della solidarietà, del mutualismo e dell’antifascismo il rispetto dei valori culturali e sociali degli individui senza discriminazione di razza, religione, lingua e genere, nel rispetto della Costituzione.

##### E’ costituita, ex artt. 12 e seguenti del Codice Civile, dai soci che condividono e rispettano i fini statutari e che esercitano l’attività venatoria e le attività previste dallo Statuto.

1. E’ associazione venatoria con personalità giuridica riconosciuta con Decreto del 2.2.1974 del Ministro dell’Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell’Interno, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto n. 1016 del 5.6.1939, della legge n. 799 del 2.8.1967, della legge n. 968 del 27.12.1977, della legge n. 157 dell’11.2.1992, loro modifiche e integrazioni, nonché di tutte le leggi ed i regolamenti attuali e futuri aventi quale ambito di applicazione quello di interesse dell’ARCI Caccia.

E’ iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 3675 del 29.11.2004.

1. ARCI Caccia opera nel rispetto di tutte le norme civilistiche, amministrative, tributarie, fiscali di livello comunitario, nazionale, regionale che consentono l’ottenimento di agevolazioni, priorità, opportunità in ragione del ruolo istituzionale svolto. Sostiene in modo permanente i processi di riforma del terzo settore che affermano e consolidano il valore dello stesso nella società.
2. E’ associazione federata ARCI e, in quanto tale, consente ai propri soci di poter usufruire dei benefici connessi a tale riconoscimento (ne riporta dizione e logo sulla Tessera). ARCI Caccia è altresì titolare di altri accordi, convenzioni, confederazioni, protocolli di intesa che la vedono partner di soggetti nazionali e territoriali operanti in settori di interesse associativo, ferma restando la possibilità di ampliare, modificare e integrare tali partnership a livello sia nazionale, sia internazionale.
3. Il logo, la denominazione ARCI Caccia e la Tessera, sono marchi regolarmente registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico. Proprietario esclusivo del marchio e dei relativi diritti di utilizzo è ARCI Caccia che può attribuire l’utilizzo alle strutture territoriali dell’associazione solo a titolo di concessione temporanea, e fatto salvo il diritto di revoca per indegnità, inopportunità, responsabilità per colpa lieve, colpa grave, dolo. ARCI Caccia si riserva sempre e comunque tutte le azioni legali per la tutela del marchio con le connesse azioni di risarcimento dei danni morali e materiali.

##### ARTICOLO 2 – SEDE

1) Il Comitato Federativo Regionale Arci Caccia Toscana ha sede legale a Firenze, Via G.S. Mercadante 28. La variazione della sede legale nell’ambito della stessa città non comporta modifica statutaria.

**Articolo 3 – Durata**

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa si procede ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto nazionale.

**Articolo 4 – FINALITA’**

1) L’ ARCI Caccia persegue la valorizzazione, la promozione, la tutela, l’organizzazione dell’attività venatoria in armonia con l’esigenza della tutela dell’ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali.

2) Nell’ambito di tali finalità strategiche, l’ARCI Caccia:

* aggrega i cittadini che esercitano l’attività venatoria e le attività collegate, rappresentandone gli interessi, nonché tutti coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici per la protezione del territorio;
* sostiene e partecipa direttamente e indirettamente all’evoluzione normativa, regolamentare, organizzativa relativa alla costituzione e gestione di enti e istituti locali aventi ad oggetto la programmazione faunistico-venatoria sul territorio agro-silvo-pastorale, con il fine di consentire la partecipazione libera e democratica, scevra da qualsiasi condizionamento, dei cittadini interessati;
* promuove l’istruzione e la formazione dei cittadini che esercitano l’attività venatoria e di tutti coloro che aderiscono alle finalità statutarie dell’ ARCI Caccia al fine di creare, sviluppare e consolidare una classe di soci e dirigenti associativi all’altezza delle sfide sociali, politiche, economiche dei tempi moderni, in grado di interloquire con autorevolezza e convinzione con le istituzioni pubbliche e private ed, in via più generale con i portatori di interesse diretti e indiretti del settore di interesse associativo;
* promuove e favorisce sinergie e alleanze con le associazioni venatorie, agricole, ambientaliste e di protezione civile nazionali e con gli altri soggetti che operano nei settori di interesse;

3) Per la realizzazione delle suddette finalità strategiche, previa deliberazione del Consiglio Regionale, l’ARCI Caccia Toscana potrà costituire, anche in partnership, associazioni, fondazioni, ed altri enti sempre e comunque senza fini di lucro, per la realizzazione delle attività istituzionali; potrà altresì accedere ai fondi della Programmazione Comunitaria, sia attraverso i Programmi Operativi Nazionali e Regionali, nonché accedere a piani e programmi di finanziamento a medio e lungo termine per la realizzazione di progettualità per lo sviluppo associativo.

**Articolo 5 – OBIETTIVI**

1) L’ ARCI Caccia realizza le finalità strategiche attraverso:

* le azioni di conservazione e gestione dell’ambiente con l’ausilio del volontariato e della protezione civile;
* l’implementazione sul territorio e la formazione della vigilanza venatoria e ittica, della difesa ambientale e zoofila, anche ai fini della prevenzione degli incendi, dell’inquinamento e del pronto intervento in caso di calamità naturali, nonché ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni di volontariato e di protezione civile, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
* la collaborazione con le associazioni agricole per la corretta gestione del territorio, valorizzando l’impresa agricola e le risorse umane impiegate anche con le azioni di incremento delle popolazioni faunistiche autoctone;
* la collaborazione con enti e istituti pubblici e privati, di studi & ricerche, nonché con le associazioni

sociali, culturali, sindacali, imprenditoriali, ambientaliste ai fini della tutela della biodiversità e del patrimonio paesaggistico e culturale;

* l’organizzazione e gestione delle azioni di conservazione e riproduzione della fauna selvatica, anche con la sistematica e incisiva lotta contro il bracconaggio;
* l’organizzazione di specifiche strutture all’interno dell’associazione per la valorizzazione e la coesione tra diverse culture e forme di caccia;
* la formazione e l’aggiornamento dei cacciatori per tutte le norme ed i regolamenti in materia, anche ai fini dell’abilitazione per l’esercizio dell’attività venatoria;
* la promozione e l’organizzazione, anche in partnership con università, centri studi, gli enti pubblici e privati operanti nelle materie proprie dell’associazione, di progetti di formazione e sperimentazione in materia di tutela ambientale, aventi quale target sia i giovani, sia le persone che sono interessate alla tematica;
* la promozione e l’organizzazione, anche con enti pubblici e privati, di attività sportive e ricreative nei settori della cinofilia, del tiro sportivo, del tiro con l’arco e la balestra, della falconeria, della caccia fotografica, del prelievo selettivo, della micologia, della raccolta di tartufi, dell’escursionismo, della pesca sportiva, anche attraverso corsi specifici di aggiornamento e formazione ai fini delle eventuali abilitazioni richieste dalle norme vigenti per tutte le attività di cui sopra;
* a tale scopo, potranno essere costituiti gruppi di lavoro, commissioni, per il tiro a volo, la cinofilia venatoria ed espositiva, nonché per altri settori ove se ne verificasse l’esigenza;
* la gestione di aree naturali protette o di importanza storico-culturale, nonché di altre strutture faunistico-venatorie previste dalla normativa vigente, anche in collaborazione con soggetti terzi operanti in materia;
* progetti di ricerca scientifica, di seminari, di convegni, di piani formativi di alta specializzazione, in materia di ecologia, ambiente, territorio, sviluppo eco-compatibile, inquinamento, tutela degli habitat, riduzione dei gas inquinanti, promozione delle energie rinnovabili.

**Articolo 6 – ISCRIZIONE**

1) Sono soci ARCI Caccia della Toscana tutti coloro che si iscrivono con il versamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Nazionale e l’acquisizione della tessera tramite le Federazioni, le strutture, i Circoli dell’ARCI Caccia della Toscana;

2) L’iscrizione decorre giuridicamente dalle ore 24.00 del giorno di effettivo versamento della quota ed ha durata annuale; il rilascio della tessera associativa, completa di assicurazione, costituisce atto conseguente all’iscrizione che avviene di diritto con il versamento. E’ esclusa ogni forma di appartenenza temporanea all’associazione.

3) Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria da parte dei soci abilitati, la tessera associativa di ARCI Caccia è titolo assicurativo ai sensi di legge.

4) La tessera di socio è strettamente personale e intrasmissibile; il socio è responsabile per utilizzo improprio e/o non conforme alla legge ed allo statuto.

5) Il versamento della quota associativa/assicurativa è indispensabile ai fini dell’acquisizione dello status giuridico di socio con i relativi diritti e doveri.

**Articolo 7 – diritti E DOVERI**

1) Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e possono candidarsi a ricoprire il ruolo di organi dell’associazione nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. Ogni socio maggiorenne, in quanto tale, rappresenta il diritto ad un solo voto negli organi istituzionali e partecipa alle attività dell'associazione prestando la sua opera in qualità di volontario.

2) Nel rispetto delle normative nazionali in materia di trasparenza, privacy, antiriciclaggio, ARCI Caccia assicura la regolare tenuta degli elenchi dei Soci.

3) La qualità di socio si perde per:

* esclusione d’ufficio, per mancato versamento della quota associativa annuale;
* esclusione, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, per indegnità, lesione dell’immagine associativa, comportamento in contrasto con le norme statutarie, regolamentari e con gli atti amministrativi deliberati dagli organi statutari, coinvolgimento diretto in azioni di responsabilità per colpa lieve, grave, dolo nell’espletamento delle funzioni di dirigente dell’associazione e nei comportamenti di socio;
* decesso, con effettività giuridica automatica della perdita della qualità di socio dalla data del decesso.

4) Al socio escluso o receduto non spetta alcun diritto, così come non spetta alcun diritto agli eredi del socio deceduto.

**Articolo 8 – livelli organizzativi**

1. Sono livelli organizzativi dell’Associazione ARCI Caccia Toscana:
* il Comitato Regionale;
* le Federazioni Provinciali, Territoriali;
* i Circoli;

Possono essere costituiti coordinamenti territoriali.

ARTICOLO 9 – LIVELLO REGIONALE

1. Il livello regionale, denominato Comitato Regionale, è costituito dagli organi associativi regionali che, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del livello nazionale, indirizzano, coordinano, amministrano, controllano le attività associative nell’ambito del territorio di riferimento.
2. Sul piano giuridico, il Comitato Regionale, in quanto articolazione territoriale dell’Associazione nazionale ARCI Caccia, opera quale struttura periferica alla quale viene attribuito per le proprie attività il ristorno finanziario annuale in proporzione al dato numerico del tesseramento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello seguente in cui saranno saldati.
3. Il Comitato Regionale amministra in autonomia ristorno finanziario sulla base del suo sistema contabile che sarà raccolto nel sistema integrato contabile nazionale allo scopo predisposto.
4. Sono compiti del livello regionale (acquisizione indirizzo politico, organizzazione e diffusione dell’informazione per i livelli territoriali, coordinamento tra il livello nazionale e territoriale, marketing associativo, promozione del tesseramento, attribuzione delle risorse finanziarie a livello territoriale);

ARTICOLO 10 – LIVELLO PROVINCIALE O TERRITORIALE

1. Il livello territoriale, denominato Comitato Provinciale o Territoriale, è costituito, su proposta del Comitato Regionale, nelle dimensioni provinciali o di quelle relative a uno o più comuni, comunque utili all’aggregazione, all’interlocuzione con i soci e con gli organi di gestione faunistico-venatoria che, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e delle direttive del livello regionale, indirizzano, coordinano, dirigono, amministrano, controllano le attività associative nell’ambito del territorio di riferimento.
2. La dimensione provinciale o intercomunale del Comitato viene proposta dal Comitato Regionale, sentiti i territori, in ragione della consistenza associativa e della conseguente sostenibilità finanziaria, ove richiesto, per una struttura organizzata.
3. Sul piano giuridico, il Comitato Provinciale o Territoriale, in quanto articolazione del Comitato Regionale, opera quale struttura periferica alla quale viene attribuito dallo stesso, per le attività associative, un ristorno annuale in proporzione al dato numerico del tesseramento sul territorio di competenza. Il Comitato o Circolo Territoriale amministra autonomamente il ristorno finanziario secondo le direttive del Comitato Regionale e per attività concordate d’intesa con altri Comitati o con il Comitato Regionale, in corrispondenza alle normative vigenti.
4. Il Rendiconto del Comitato Provinciale o Territoriale confluisce nel Bilancio Consuntivo del Comitato Regionale.
5. Nel caso di realtà territoriali ove la consistenza associativa non consente la compatibilità economico-amministrativa, il Comitato o Circolo Territoriale potrà essere sostituito dal Delegato Territoriale, al quale viene attribuito dal Comitato Regionale un ristorno per le attività associative in proporzione al dato numerico del tesseramento sul territorio di riferimento, per il rimborso delle spese sostenute.
6. Il Delegato Territoriale amministra il ristorno finanziario secondo le direttive del Comitato Regionale. Il Rendiconto delle spese del Delegato Territoriale confluisce nei Bilanci dei Comitati Regionali.
7. Sono compiti del livello territoriale/provinciale (acquisizione indirizzo politico, organizzazione e diffusione dell’informazione per i livelli territoriali, coordinamento tra il livello nazionale e territoriale, marketing associativo, promozione del tesseramento, attribuzione delle risorse finanziarie a livello territoriale);
8. Sono compiti del livello territoriale/provinciale la designazione o la revoca dei rappresentanti dell’ARCI Caccia negli ATC o CA.

ARTICOLO 11 – ORGANI ASSOCIATIVI

* 1. Sono organi associativi:
* l’Assemblea Congressuale;
* il Consiglio Regionale;
* il Presidente, i Vice Presidenti ed eventuali altri componenti dell’Ufficio di Presidenza;
* il Consiglio dei Presidenti Provinciali;
* il Collegio dei Revisori dei Conti;
* il Collegio dei Garanti;

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA CONGRESSUALE

1. L’assemblea Congressuale è l’organo sovrano dell’Associazione, massima espressione della democrazia e della trasparenza interna. E’ costituita dai delegati regionali in proporzione al numero degli iscritti e secondo le norme previste dal Regolamento Elettorale Transitorio.
2. L’Assemblea Congressuale ordinaria viene indetta, di norma ogni 5 anni, dal Consiglio Regionale uscente sulla base del Regolamento. In prima convocazione è validamente costituita con il quorum minimo della maggioranza dei delegati. In seconda convocazione è validamente costituita senza quorum minimo. L’Assemblea Congressuale ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti. Ciascun delegato ha diritto ad un solo voto e non può ricevere alcuna delega. La convocazione formale è a cura del Presidente uscente o da chi ne fa le veci. Modalità e tempi per la convocazione sono stabiliti del Regolamento Elettorale Transitorio. Il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea Congressuale vengono eletti dai delegati; la redazione del verbale della riunione è a cura del Segretario dell’Assemblea Congressuale.
3. L’Assemblea Congressuale ordinaria delibera l’elezione:
* del Consiglio Regionale;
* del Collegio dei Revisori;
* del Collegio dei Garanti.
1. L’Assemblea Congressuale ordinaria delibera altresì:
* gli indirizzi politico-istituzionali e strategici relativi alle attività da realizzare nel mandato quinquennale;
* ogni altro argomento di ordinaria amministrazione devoluto alla stessa da parte del Consiglio Regionale.
1. L’Assemblea Congressuale può essere convocata in forma straordinaria, se indetta dal Consiglio Regionale o da 2/3 dei soci. In prima convocazione è validamente costituita con il quorum minimo dei 3/4 dei delegati. In seconda convocazione è validamente costituita con il quorum minimo della maggioranza dei delegati. L’Assemblea Congressuale straordinaria delibera con la maggioranza dei presenti. La convocazione è a cura del Presidente o da chi ne fa le veci. Modalità e tempi per la convocazione sono stabiliti del Regolamento Elettorale Transitorio. Il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea Congressuale straordinaria vengono eletti dai delegati; la redazione del verbale della riunione è a cura del Segretario dell’Assemblea Congressuale straordinaria.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è organo politico dell’Associazione costituito da 33 Consiglieri eletti dall’Assemblea Congressuale secondo il Regolamento Elettorale Transitorio.
2. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili, in caso di dimissioni, impedimento permanente o assenza non giustificata per tre riunioni consecutive, il consiglio può procedere alla cooptazione fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri.
3. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente, che lo convoca e ne redige l’ordine del giorno, di concerto con l’Ufficio di Presidenza. Partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Garanti.
4. Il Consiglio Regionale ha la finalità di attuare gli indirizzi politico-istituzionali deliberati dall’Assemblea Congressuale nell’ambito delle strategie indicate dal Congresso e dagli Organismi Dirigenti nazionali.
5. La convocazione, in prima e seconda in base al Codice Civile, deve essere comunicata ai componenti del Consiglio Regionale almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio; per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e i presenti in seconda. Il Consiglio Regionale decide a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Il Consiglio Regionale delibera in materia di:
	* elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e di eventuali Vice Presidenti anche tra i Presidenti territoriali con delega alla gestione delle risorse;
	* quote associative annuali laddove siano diverse da quelle nazionali specificandole le motivazioni e la ripartizione in base alle tipologie di tessere e ad adesioni dell’Associazione regionale e Federazione di 2° grado;
* bilancio preventivo da approvare di norma entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
* rendiconto consuntivo da approvare di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo;
* stipula, per la Regione, di accordi, protocolli di intesa, convenzioni al fine di creare sinergie operative con altri enti pubblici e privati, sempre e comunque senza fine di lucro, per le attività di supporto strumentale ai fini del raggiungimento delle finalità dello Statuto;
* adesione di associazioni venatorie locali o che abbiano nello statuto finalità sportivo-venatorie coerenti con lo Statuto dell’ARCI Caccia Nazionale e che adottano, per i soci, la tessera ARCI Caccia Nazionale versando la quota di adesione annuale;
* nomina dei commissari straordinari nei casi di inadempienze e/o impossibilità di funzionamento dei Comitati Territoriali o di Circolo, di atti in contrasto con i deliberati del Consiglio Regionale o che creino impedimento allo sviluppo del tesseramento associativo, nonché di altri fatti particolarmente gravi compiuti dagli stessi e/o dai loro dirigenti;
* ratifica delle eventuali decisioni adottate in via di urgenza;
* criteri per l’assunzione di lavoratori dipendenti e di collaborazione coordinata e continuativa per il raggiungimento delle finalità statutarie come previsto dalle norme relative alle Associazioni senza fini di lucro (L. 460/97-L. 266/91), con delega all’Ufficio di Presidenza e/o al Consiglio dei Presidenti provinciali ad individuare i criteri resi esecutivi dal legale rappresentante, in relazione alle disponibilità di bilancio può essere assunto un funzionario con incarico di Segretario o Direttore Generale;
* forniture di beni e servizi e incarichi professionali nelle modalità e nei limiti delle scelte di bilancio;
* istituzione di Gruppi di Studio e di Comitati Scientifici composti sia da soci, sia da soggetti esterni determinando oggetto, durata, eventuali compensi e/o rimborsi per spese.
* nomina di rappresentanti in seno ad altri organismi regionali;
* eventuali altri argomenti sottoposti al suo esame.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Viene eletto in sede di Consiglio Regionale.

I Vice-Presidenti e gli eventuali altri componenti l’Ufficio di Presidenza vengono eletti dal Consiglio Regionale, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Nell’esercizio delle sue funzioni associative, il Presidente:

* ha la responsabilità generale delle attività dell’Associazione e dell’azione di stimolo e impulso per l’implementazione delle stesse ai livelli regionale, territoriale;
* convoca formalmente l’Assemblea Congressuale a seguito dell’indizione a cura del Consiglio Regionale, il Consiglio dei Presidenti Provinciali, l’Ufficio di Presidenza;
* può affidare ai Vice-Presidenti ed ai componenti l’Ufficio di Presidenza o ai Consiglieri, deleghe specifiche, fatte salve le materie che rientrano nella sua esclusiva competenza;
* può invitare al Consiglio Regionale, al Consiglio dei Presidenti provinciali, all’Ufficio di Presidenza, le persone la cui partecipazione sia ritenuta particolarmente utile.

In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice-Presidente più anziano. In caso di impedimento definitivo tale funzione viene svolta sino alla convocazione del Consiglio Regionale nei termini statutariamente previsti (30 giorni).

In caso di dimissioni del Presidente, viene convocato, a cura dello stesso o di un Vice Presidente qualora il Presidente fosse impossibilitato o si rifiutasse, il Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni; nelle more della nomina del nuovo Presidente, l’ordinaria amministrazione sarà assicurata dal Presidente dimissionario o suo delegato.

ARTICOLO 15 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L’Ufficio di Presidenza è l’organo di coordinamento delle attività associative costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e dagli altri componenti l’Ufficio di Presidenza, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
2. L’Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente. Viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e/o opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

1. Il Consiglio dei Presidenti Provinciali è organo consultivo di indirizzo e coordinamento politico-istituzionale costituito dai Presidenti Provinciali/Territoriali.
2. E’ presieduto dal Presidente.
3. Il Consiglio ha la finalità di fornire supporto al Consiglio Regionale ai fini dell’attuazione degli indirizzi politico-istituzionali e strategici deliberati dall’Assemblea Congressuale e delle azioni istituzionali deliberate in sede di Consiglio.
4. Opera il necessario e opportuno coordinamento tra i livelli regionale, territoriali.
5. La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Consiglio dei Presidenti Regionali, almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio.

ARTICOLO 17 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è organo di controllo amministrativo-contabile. Si compone di 3 effettivi e 2 supplenti eletti in sede di Assemblea Congressuale tra i soci che hanno competenze in materia. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori:
* esegue le verifiche di cassa trimestrali riportandone i risultati nei verbali;
* elabora e deposita il proprio parere al bilancio preventivo annuale;
* elabora e deposita la propria relazione al rendiconto annuale;
* svolge eventuali altre funzioni connesse all’incarico.
* elegge il Presidente del Collegio

ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di risoluzione delle controversie nell’ambito associativo. Si compone di 3 effettivi e 2 supplenti eletti in sede di Assemblea Congressuale. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Garanti:

* decide, in secondo grado, sui ricorsi presentati entro 60 giorni dalla presentazione dell’appello;
* opera preventivamente un tentativo di composizione bonaria delle controversie da concludersi entro 60 giorni dall’avvio del tentativo;
* opera di propria iniziativa per la risoluzione delle controversie nell’ambito associativo quando lo ritiene opportuno, necessario, urgente, da concludersi entro 60 giorni dall’avvio del tentativo.
* elegge il Presidente del Collegio

ARTICOLO 19 – RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da:
* quote associative maturate nell’anno del tesseramento, contributi e trasferimenti da enti, imprese e persone fisiche;
* proventi ed entrate da attività associative o ad esse direttamente connesse;
* entrate derivanti da raccolte fondi anche in collaborazione con altri enti;
* entrate derivanti da servizi o attività prestati dall’Associazione;
* ogni altro tipo di entrata purché finalizzata al sostegno dell’Associazione, sempre e comunque di rilevanza meramente residuale rispetto a quelle sopra indicate

ARTICOLO 20 – RISORSE PATRIMONIALI

1. Le risorse patrimoniali dell’Associazione sono costituite da:
* beni mobili e immobili acquisiti con l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
* donazioni, lasciti testamentari (eredità e legati);
* beni mobili e immobili acquisiti con altri titoli economico-giuridici.
1. E’ vietata la distribuzione a chiunque, nonché ai soci ed alle strutture associative collegate all’Associazione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserva e di capitale.
2. Il patrimonio mobiliare e immobiliare acquisito a titolo oneroso o gratuito da ARCI Caccia su tutto il territorio regionale resta di diritto nella sfera giuridica della stessa e potrà, con contratto di comodato d’uso o di fitto oneroso, essere attribuito ai livelli territoriali.

ARTICOLO 21

1) Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Regionale di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo; da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 22 – REGIME DI VOLONTARIATO

1. Tutte le cariche associative di rappresentanza dell’ARCI Caccia ai livelli degli organi dirigenti regionali e provinciali/territoriali, sono comunque a titolo di volontariato.
2. Tale regime, previsto dalle leggi vigenti in materia, consente di distinguere gli organi politico-istituzionali operanti quali volontari, dai soggetti che, internamente ed esternamente, svolgono attività e funzioni subordinate o parasubordinate per conto dell’ARCI Caccia.

ARTICOLO 23 – PRINCIPI DI DEMOCRAZIA INTERNA

L’ARCI Caccia Comitato Regionale e territoriali operano nel rispetto dei seguenti principi giuridico-fiscali di democraticità:

* è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge:
* è obbligatoria la devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra Associazione con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
* il rapporto associativo garantisce agli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni degli statuti e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione;
* sono garantite la libera eleggibilità in base al principio del voto singolo, la sovranità dell’assemblea dei soci, i criteri di ammissione ed esclusione;
* sono altresì garantite idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
* viene prescritta e applicata la regola della intrasmissibilità della quota associativa e del contributo associativo;
* le convocazioni ed i verbali delle deliberazioni degli organi istituzionali sono resi noti ai soci attraverso adeguate forme di pubblicazione.

ARTICOLO 24 – INCOMPATIBILITÀ

1) Vige incompatibilità per le cariche regionali, provinciali/territoriali:

* che abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
* nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall’Associazione;
* che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ex D. Lgs.

6.9.2011, n. 159, e ss. mm., ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione o dall’assunzione di pubblici uffici.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Nel caso di controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente statuto, nonché nei casi di controversie tra articolazione territoriali, soci, dirigenti, funzionari in ragione del ruolo dagli stessi rivestito, si prevede in via preliminare il ricorso al Collegio dei Garanti Regionali per un tentativo di composizione bonaria che, in seconda istanza, può coinvolgere anche il Collegio dei Garanti Nazionale.
2. Nel caso di impossibilità a raggiungere la composizione bonaria da parte del Collegio dei Garanti, è competente il foro della sede legale dell’Associazione regionale.